

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.

Via Mameli, 10 – GROSSETO

SCHEMA DI CONTRATTO

**AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER DIRETTORE LAVORI
PER I LAVORI RELATIVI “ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL
DEPURATORE DI SELVENA” E “ADEGUAMENTO VASCA IMHOFF NELLA
FRAZIONE BAGNORE**

Tender 4009 – Rdo 6127– CIG B67305C9CD

AFFIDATO A: xxxxxxxxxx (p.iva: xxxxxxxxxx)

TRA

1) **ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A.** (di seguito denominata anche “Stazione Appaltante” e abbreviato AdF), con sede legale in Grosseto, Via Mameli n. 10 (Numero di iscrizione del Registro delle Imprese della Maremma e del Tirreno, C.F. e P.IVA 00304790538, numero Repertorio Economico Amministrativo: GR – 83135, già iscritta al n. GR 011-10029), in persona dell’Amministratore Delegato, Piero FERRARI, nato a Roma il 17 Dicembre 1965, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a ciò autorizzato in virtù della delibera del C.d.A. del 23 Maggio 2022;

E

2) l’Impresa **xxxxxxxxxxxxxxxx** (di seguito denominata anche “Appaltatore”), con sede legale in xxxxxxxxxxxx n. x xxxxxxxxxxxx, Comune di xxxxxxxxxxxx (xx) Numero di iscrizione del Registro delle Imprese/P.IVA/CF xxxxxxxxxxxx; in persona del suo Amministratore Unico,

	Rappresentante dell'Impresa xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx (xx), il	
	xxxxxxx, domiciliato per la carica presso la sede legale.	
	Il presente contratto viene stipulato a distanza, in modalità elettronica,	
	mediante scrittura privata con apposizione di firma digitale, ai sensi dell'art.	
	18, comma 1 d.lgs. 36/2023, tramite piattaforma di e-procurement di	
	Acquedotto del Fiora S.p.A.	
	Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell'apposizione	
	dell'ultima firma digitale sul contratto.	
	PREMESSO CHE	
	- con Relazione a contrarre allegata alla RdA n. 200035258 l'Amministratore	
	Delegato di Acquedotto del Fiora SPA ha approvato la copertura economica	
	per l'espletamento della gara relativa all' AFFIDAMENTO INCARICO	
	PROFESSIONALE PER DIRETTORE LAVORI PER I LAVORI RELATIVI	
	"ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL DEPURATORE DI SELVENA" E	
	"ADEGUAMENTO VASCA IMHOFF NELLA FRAZIONE BAGNORE. Tender	
	4009 – Rdo 6127 – CIG B67305C9CD nonché l'importo a base d'asta	
	dell'affidamento ammonta ad € 81.493,30 di cui € 2.917,61 per cassa (4%).	
	- con la medesima Relazione a contrarre, l'Amministratore Delegato	
	autorizzato a fare ricorso a procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 del	
	Regolamento per l'affidamento degli Appalti di lavori, beni e servizi di	
	importo inferiore alle soglie comunitarie approvato nella seduta del Consiglio	
	di Amministrazione con delibera del 07/07/2023 prot nr. 20187 integrato	
	con determina prot. 5459 del 29/02/2024 con invito rivolto agli operatori	
	economici iscritti e qualificati in idonea classe e categoria secondo quanto	
	Pagina 2 di 13	

	disposto dal Regolamento Unico Sistema di Qualificazione U.E - Settori Speciali (ultima edizione disponibile sul Sito istituzionale, www.fiora.it)	
	approvato con determinazione N° 19412 del 29.06.2023	
	Il criterio di selezione dell'offerta sarà quello dell'offerta ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art 108 comma 2 del D.lgs 36/2023.	
	- in data xxxxx si è proceduto a indire gara di appalto Tender 4009 – Rdo 6127 sulla piattaforma di e-procurement Jaggaer-one di Acquedotto del Fiora S.p.A.;	
	- la procedura di gara è stata espletata in data xxxxxxxxxx ed accertata la correttezza delle operazioni di gara si è proceduto a proporre proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023, a favore dell'Impresa xxxxxxxxxxxx , la quale ha presentato offerta agli atti della Stazione Appaltante, con un punteggio tecnico ed economico di xxx su 100 offrendo un ribasso pari al xx,xx % sull'importo posto a base di gara.	
	- L'appaltatore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche dei requisiti di moralità ex art. 94 e 95 del Dlgs 36/2023 e speciali richiesti dalla documentazione di gara nonché gli ulteriori controlli di due diligence previsti dalle procedure aziendali come da modello di VERIFICA REQUISITI OPERATORE ECONOMICO prot. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx	
	- con Determinazione Prot. n. xxxxxxxxxx del xxxxxxxxxxxx l'Amministratore Delegato, ha approvato l'aggiudicazione definitiva nei confronti di xxxxxxxxxx ai sensi dell'art. 17 comma 5 del Dlgs 36/2023;	

Le tempistiche e le modalità di esecuzione del servizio avverranno nel rispetto di quanto previsto dal CSA e lettera d'invito.

ART. 2 – CONDIZIONI E DOCUMENTI

L'appalto viene concesso e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle condizioni e dei patti contenuti nei seguenti documenti:

- Lettera di invito
- Offerta tecnica ed economica presentata
- Criteri di valutazione delle offerte
- Disciplinare di gara
- ETO03 Cronoprogramma_BAGNORE
- ETO05 Cronoprogramma_SELVENA
- Schema di contratto

che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché non materialmente allegati. L'appalto, sarà, quindi, regolato da tutte le disposizioni ivi richiamate che sono conosciute e accettate dall'APPALTATORE.

Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente allegati, il Codice Etico di Acquedotto del Fiora S.p.A. e il Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti di Acquedotto del Fiora S.p.A.

ART. 3 – DURATA

La durata dell'incarico di DL è stabilita in base ai cronoprogrammi allegati ai progetti esecutivi ed aggiornati durante l'esecuzione dei lavori.

La durata stimata dell'incarico che potrebbe variare in funzione dell'andamento dei lavori è rispettivamente di duecentoquaranta (240) gg

naturali e consecutivi per l' "Adeguamento funzionale del depuratore di Selvena" e centottanta (180) gg naturali e consecutivi per l' "Adeguamento vasca imhoff nella frazione Bagnore".
--

La consegna dei lavori stimata dei lavori è prevista per il mese di giugno per
l' "Adeguamento funzionale del depuratore di Selvena" e per il mese di
agosto "per l' "Adeguamento vasca imhoff nella frazione Bagnore"; in
funzione di tali tempistiche di realizzazione delle due opere sarà prevista la
consegna del presente incarico professionale di DL.

Il committente, a suo insindacabile giudizio, può, in ogni momento, nominare quale direttore lavori un tecnico interno all'azienda e concludere la prestazione di incarico, senza nulla a pretendere.

TRATTANDOSI	DI	ATTIVITA'	URGENTI,	IL	RESPONSABILE	DEL
PROCEDIMENTO	POTRA'	RICHIEDERE	ALL'O.E.	AGGIUDICATARIO,		
L'ESECUZIONE	ANTICIPATA	DEL CONTRATTO	IN VIA	DI ESTREMA	URGENZA	
NELLE	MORE	DEI CONTROLLI	DI LEGGE	E SUCCESSIVA	AGGIUDICAZIONE;	
NEL	CASO	DI ESITO	NEGATIVO	DEGLI STESSI	E QUINDI	MANCATA
AGGIUDICAZIONE	E	STIPULA	CONTRATTUALE	L'AGGIUDICATARIO	HA	
DIRITTO	AL PAGAMNETO	DEI SERVIZI	ORDINATI	DAL DIRETTORE	PER	
L'ESECUZIONE,	ESEGUITI	A REGOLA	D'ARTE.			

ART. 4 – CORRISPETTIVO, MODALITÀ DI PAGAMENTO E REVISIONE

PREZZI

Il corrispettivo dovuto da Acquedotto del Fiora S.p.A. all'APPALTATORE, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, è fissato in € xxxxxxxx di cui € xxxxxx per cassa (4%) e deriva dall'applicazione del ribasso offerto pari al xx,xx% dall'aggiudicatario in sede

	di offerta sull'importo posto base di gara (comprensivo delle spese generali e cassa previdenziale al 4%).	
	Il pagamento avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.	
	I pagamenti saranno subordinati alla verifica di regolarità contributiva (con acquisizione del DURC), Retributiva nei confronti dei propri dipendenti (con apposita autodichiarazione) e a quella di regolarità fiscale (Art. 48 bis, DPR 29 settembre 1973, n. 602), con gli effetti previsti dalla vigente normativa.	
	Ai sensi dell'art. 60 comma 3 let b) del Dlgs 36/2023 e ss.mm.ii, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio, i prezzi sono aggiornati con frequenza non superiore ad una volta ogni 6 mesi, nel seguente modo.	
	CPV 71300000-1 Servizi di ingegneria	
	Indice revisionale di riferimento - PPS [71] attività degli studi di architettura e d'ingegneria, collaudi ed analisi tecniche	
	Verrà valutata la variazione dell'indice al momento della presentazione dell'offerta rispetto all'indice al momento della rivalutazione. Tali variazioni, in aumento o in diminuzione, saranno valutate, rispettivamente dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore/Fornitore, soltanto se risulteranno tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al cinque per cento dell'importo del contratto. In tal caso si procederà a riconoscere, una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento.	
	Pagina 7 di 13	

ART. 5 – GARANZIA FIDEJUSSORIA E ASSICURAZIONI

L'impresa come da ns prot n. xxxx del xxxxx ha presentato **Fideiussione assicurativa n. xxxxxxxxxx**, rilasciata da xxxxxxxxxxxxxx, Agenzia di xxxxxxxx, Subagenzia xxxx pari al 5% dell'importo contrattuale.

La Compagnia suddetta si è costituita garante nell'interesse dell'APPALTATORE e a favore di AdF, fino alla concorrenza di **€ XXXX** corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale definitivo. La Compagnia ha prestato e costituito tale polizza con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 c.c., e alla decadenza di cui all'art. 1957 c.c., volendo e intendendo restare obbligata in solido con l'appaltatore fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori.

L'APPALTATORE ha stipulato un'assicurazione a garanzia della responsabilità civile per danni, a cose e persone, causati a terzi polizza nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza **n. xxxxxxxxxxxxxx** stipulata con xxxxxxxxxxxxxx., Agenzia di xxxxxxxxxxxxxx, agli atti della Stazione appaltante per un massimale di € 500.000,00.

ART. 6 – OBBLIGHI APPALTATORE

L'APPALTATORE dichiara di avere tutte le capacità tecnico- organizzative ed economico-finanziarie necessarie per eseguire i lavori nel rispetto della vigente legislazione e della regolamentazione, anche di natura tecnica, riguardanti il settore di intervento e di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

L'Impresa con la stipula del presente atto, si obbliga, legalmente e formalmente, a rispettare le Disposizioni in materia di sicurezza e le

	Disposizioni per l'esecuzione del servizio secondo le indicazioni del RUP o dal DL.	
	L'Impresa Appaltatrice si obbliga:	
	a) Al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;	
	b) Al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.	
	L'Appaltatore, con la stipula del presente atto, si obbliga, al rispetto di quanto offerto nella busta tecnica presentata che forma parte integrante del presente contratto ancorché non materialmente allegata. Non sarà riconosciuto alcun compenso economico aggiuntivo, per quanto in essa compreso ed offerto.	
	ART. 7 – PENALI	
	Si rinvia integralmente al CSA di gara.	
	ART. 8 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE	
	Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.	
	Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.	
	Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora	
	Pagina 9 di 13	

l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziate le forniture da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

ART. 9 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;

	3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;	
	4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;	
	5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.	
	6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;	
	7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;	
	8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;	
	9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;	
	10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;	
	11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;	
	12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;	
	13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;	

- | | |
|-----|--|
| 14) | omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista; |
| 15) | violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; |
| 16) | inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore; |
| 17) | reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente Capitolato o nei suoi allegati; |
| 18) | violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva; |
| 19) | accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione; |
| 20) | violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti; |
| 21) | occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite; |
| 22) | raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto; |
| 23) | comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione. |
| 24) | violazioni della politica anticorruzione adottata da AdF, quali ogni tentativo di corruzione e di influenzare in modo illecito il processo decisionale della stazione appaltante. |
| 25) | pronuncia di una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine |

sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto per uno dei reati corruttivi previsti dal codice penale.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

La Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto in tutte le ipotesi previste e disciplinate dall' Art. 122 del d.lgs. 36/2023.

In caso di risoluzione del contratto, Acquedotto del Fiora S.p.A. procederà con provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo eventualmente costituito, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente.

ART. 10 – RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 – S.O. n. 12) AdF S.p.A. potrà recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato tenendo presente quanto di seguito elencato ai punti 1,2,3 e 4:

1. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.

2. I materiali utili esistenti in cantiere, il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante, sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori o dal RUP in sua assenza, prima della comunicazione del preavviso per la manifestazione del diritto di recesso (20gg).

3. La stazione appaltante può trattenere le opere provvisoriale e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i magazzini e i cantieri a

enti, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto garantisce che nell'espletamento delle attività da quest'ultimo previste, coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della propria società o di una loro unità organizzativa, coloro che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della propria società, nonché i soggetti comunque sottoposti alla direzione o vigilanza di alcuno dei precedenti ed eventuali collaboratori esterni, non porranno in essere alcun atto od omissione e non daranno origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità della Stazione Appaltante ai sensi del citato d.lgs. n.231/01.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga a svolgere, ed a far sì che il proprio personale svolga, l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Stazione Appaltante in attuazione delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/01 e successive modifiche ed integrazioni.

La violazione da parte dell'Appaltatore o del suo personale delle garanzie di cui sopra o anche di una sola delle disposizioni contenute nel Codice Etico darà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere di diritto e con effetti immediati il presente contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con comunicazione da inviarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, fatto salvo il diritto della medesima di agire per il risarcimento di eventuali danni patiti e patiendi.

1. Qualora l'Appaltatore sia a sua volta soggetto alla disciplina di cui al d.lgs. n. 231/01, lo stesso dovrà porre in essere i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione degli illeciti penali inclusi nell'ambito di applicazione del d.lgs. n. 231/01, avendo dotato la propria struttura

aziendale di procedure interne e sistemi di organizzazione, gestione e controllo adeguati e conformi alle previsioni di legge in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

Le Parti si impegnano ad astenersi, nell'espletamento delle attività oggetto del rapporto contrattuale, da comportamenti e condotte che, singolarmente o congiuntamente ad altre, possano integrare una qualsivoglia fattispecie di reato contemplata dal DLGS 231/2001 e sue successive modifiche e integrazioni, contemplata dalla Politica Anticorruzione ovvero integrare un qualsivoglia reato di natura corruttiva previsto dalla legge, ovvero integrare una qualsiasi fattispecie di illecito contemplata dalla normativa a tutela della concorrenza e del consumatore. Resta inteso, inoltre, che il Fornitore manleva AdF da ogni eventuale sanzione o danno che quest'ultimo dovesse subire quale conseguenza della violazione dei sopracitati documenti da parte del Fornitore o di suoi eventuali collaboratori.

2. AdF, attraverso un adeguato Programma di Compliance Antitrust e anche con l'adozione e la diffusione del "Manuale di Sintesi dei principi generali di conformità alla normativa in materia antitrust e di tutela del consumatore" <https://www.fiora.it/compliance-antitrust.html#AF>, destinato ad amministratori, a tutte le risorse di AdF indipendentemente dal loro inquadramento e ai Fornitori di AdF (di seguito anche "Destinatari"), intende assicurare il rispetto delle norme poste a tutela della concorrenza, diffondendo la conoscenza della normativa antitrust e la comprensione dei rischi di non conformità sottostanti, introducendo adeguate misure di prevenzione dirette ad evitare il rischio di violazioni della normativa antitrust, nel più ampio ambito delle iniziative di compliance (modello 231,

	anticorruzione, normativa relativa alla protezione dei dati personali etc.)	
	promosse da AdF.	
	Il Manuale costituisce parte integrante e sostanziale del	
	Contratto/Convenzione ed è uno strumento di supporto per la conoscenza	
	dei principali riferimenti normativi (per i quali si rimanda alla normativa) e	
	per l'individuazione delle aree in cui è possibile rinvenire il maggiore rischio	
	di violazione antitrust, in modo che i Destinatari (risorse interne e Fornitori)	
	possano adottare gli accorgimenti per prevenire le situazioni critiche.	
	3. Le parti si impegnano, altresì, a rispettare quanto previsto dalla	
	normativa Antitrust (rif. Legge 287/1990 e smi in	
	https://www.agcm.it/competenze/tutela-della_concorrenza/normativa?limit=0 ;	
	Delibera AGCM n. 24075 del 12 novembre 2012 - Regolamento attuativo in	
	materia di rating di legalità; Regolamento UE 720/2022 e smi), a segnalare	
	le situazioni potenzialmente critiche sotto il profilo antitrust di cui si venga a	
	conoscenza segnalandole all'apposito canale dedicato	
	https://www.fiora.it/segnalazioni-di-illecito-ndash;-whistleblower.html#AF	
	4. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, AdF potrà	
	risolvere di diritto il presente Contratto/Convenzione, ai sensi e per gli effetti	
	di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta,	
	qualora il Fornitore non adempia correttamente anche ad una soltanto delle	
	obbligazioni previste dal presente articolo.	
	ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	
	Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia	
	titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in	
	materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui al	
	Regolamento (UE) n. 2016/679.	
	Pagina 18 di 13	

	Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l’informativa relativa ai dati personali trattati disponibile al seguente link	
	https://www.fiora.it/informativa-privacy.html#AF.	
	Entrambe le Parti si impegnano a comunicare all’atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.	
	In AdF è stata designata come DPO, Anna Rita Curci, raggiungibile al seguente indirizzo email dpo@fiora.it	
	ART. 13 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	
	L’APPALTATORE si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche e integrazioni.	
	L’APPALTATORE si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.	
	L’APPALTATORE si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla competente Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	ART. 14 – APPLICAZIONE E PREVISIONE DELLA NORMATIVA DI CUI	
	AL PROTOCOLLO DI LEGALITA’	
	Il Fornitore dichiara di aver preso visione ed accetta ciascuna clausola contenuta all’interno del “protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici”,	
	Pagina 19 di 13	

sottoscritto in data 14 dicembre 2023 Prot. n. 73152 ed entrato in vigore in data 15.12.2023, pubblicato sul sito istituzionale di AdF (www.fiora.it), pedissequamente riportate nel presente articolo:

1. La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 14.12.2023 dalla stazione appaltante con la Prefettura competente e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

2. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura competente e le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94, comma 2, del D. lgs n. 159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

3. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni

in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in
materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

I.	la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
----	---

II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

III.	l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
------	--

4.	Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante ed alla Prefettura competente di tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altre utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. o per il delitto previsto dall'art. 319 quater, comma 1, c.p.
----	---

5.	La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti
----	--

dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

Nei casi di cui alle Clausole 4 e 5, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

ART. 15 - RISERVATEZZA

Le Parti convengono e si impegnano a non divulgare la presente scrittura e il suo contenuto in nessuna forma e in nessuna sede, fatte salva la necessità di produzione in giudizio o alle Autorità che ne chiedessero l'ostensione o la produzione. Ogni eventuale danno anche di immagine derivante dalla violazione del presente impegno dovrà essere risarcito dalla Parte inadempiente. Le Parti si impegnano a mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui le stesse sono e/o verranno in possesso o di cui vengano a conoscenza, o comunque abbiano raccolto o trattato, nel corso

della negoziazione al fine di addivenire al presente accordo transattivo; e, comunque, ove per normativa, natura o altra circostanza, siano da reputare coperti da riservatezza. I suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di completa esecuzione del presente accordo e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni. Specificatamente, il Fornitore si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni ottenute nello svolgimento dell'Incarico e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento delle proprie prestazioni, intendendosi a tal fine per informazioni tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura ottenuti dalla Società. Il Fornitore si impegna – eccetto che per uso interno collegato alle attività oggetto dell'Incarico – a non copiare, riprodurre, pubblicare né distribuire, in tutto o in parte, documenti, o altro materiale in suo possesso, che contengano o si riferiscano alle Informazioni, senza il preventivo consenso scritto e si impegna, inoltre, una volta espletato l'Incarico, a riconsegnare ovvero a distruggere, a scelta di AdF, tale materiale.

La divulgazione di Informazioni effettuata dal Fornitore in osservanza di obblighi di legge o di norme professionali non costituisce violazione del presente articolo, a condizione che tale divulgazione sia limitata alle Informazioni rigorosamente necessarie ad adempiere a tali obblighi di legge. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di informare AdF in via preventiva, se consentito, o altrimenti non appena possibile.

ART. 16 – FORO COMPETENTE

Ogni controversia relativa al presente contratto sarà deferita all'Autorità Giudiziaria competente per territorio e materia.

ART. 17 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si rinvia al
Codice Civile e alle altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, si
rinvia a quanto previsto dalla Lettera d'Invito e dalle norme del Codice degli
Appalti che disciplinano i Settori Speciali.

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso. Essendo le
prestazioni di cui al presente atto soggette ad IVA, si renderà dovuta, in caso
di registrazione a carico del richiedente, la sola imposta fissa ai sensi degli
artt. 5 e 40 D.P.R. n. 131/86.

Per ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. Firmato digitalmente <i>L'Amministratore</i>
<i>Delegato</i> (Piero Ferrari)

Per L'Impresa xxxxxxxxx Firmato digitalmente <i>Il Rappresentante Legale</i>
(xxxxxxxxxx)